

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2011

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause di inquinamento del fiume Sarno

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema dell'inquinamento dei corsi d'acqua italiani è a noi tutti tristemente noto e meriterebbe, da parte nostra, una ferma volontà politica per la sua soluzione. Per questo motivo desidero richiamare la vostra attenzione sulla vicenda di un fiume in particolare: il Sarno.

Esso è, per la vastità del territorio che attraversa e per la densità abitativa dello stesso, tra i fiumi più inquinati d'Italia.

Il giorno 25 agosto 1992 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, dichiarò il bacino idrografico del Sarno «area ad elevato rischio di crisi ambientale», a norma dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Successivamente, l'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, ha demandato alle regioni la dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale».

Il 28 aprile 1994, inoltre, fu firmato un protocollo di intesa tra il Ministro dell'ambiente e il Presidente della regione Campania per la relazione del piano di disinquinamento della vasta area del bacino idrografico del Sarno, interessante la provincia di Avellino, la provincia di Salerno e quella di Napoli.

Tale protocollo faceva seguito alla deliberazione del Consiglio regionale della Campania n. 31/1 del 28 dicembre 1990, quale istanza per il riconoscimento di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» e riguardava il disinquinamento con gli interventi neces-

sari per rimuovere l'elevato rischio dei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, e per evitare la gravissima compromissione dell'ambiente ed il rischio per la popolazione.

Per la predisposizione di ipotesi di un piano di risanamento, il Ministero dell'ambiente si riservava di affidare l'incarico all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previa formalizzazione dello stesso.

Nella seconda metà della XIV legislatura il Senato della repubblica ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause di inquinamento del fiume Sarno in considerazione del gravissimo stato di degrado ambientale del bacino di tale fiume e degli effetti di quel degrado sulle condizioni di vita delle popolazioni locali. La Commissione, a Camere già sciolte ed al termine di un'intensa e serrata attività di inchiesta, è riuscita ad approvare, con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, una Relazione conclusiva, nella quale si dà puntualmente

conto dei maggiori punti di criticità e delle principali problematiche riscontrati.

In tale Relazione si è rilevata la necessità di affrontare in maniera completa e particolareggiata, ai fini della sua definitiva soluzione, la questione delle cause di quella situazione amministrativa di grave scollamento istituzionale, di sostanziale inefficacia delle azioni di prevenzione e di controllo e di disarticolazione delle competenze. Si è poi constatato che il completamento delle opere infrastrutturali costituisce un passaggio fondamentale ed ineludibile del risanamento ambientale del bacino del fiume Sarno e si è affermata l'importanza della figura del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino. Si ritiene di riproporre, anche nell'attuale legislatura, un'analoga Commissione di inchiesta al fine di poter dare seguito ai lavori già svolti negli anni precedenti.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;

b) accertare le relative responsabilità di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo si siano occupati del suddetto bacino idrografico;

c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e la destinazione dei fondi stanziati, nonché il loro effettivo utilizzo;

d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento;

e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonché i loro costi di costruzione e di esercizio;

f) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione ed il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;

g) svolgere indagini atte a far luce sulla gestione delle iniziative di disinquamento in atto, sulle organizzazioni che le gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

h) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore ed altre attività economiche;

i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una più coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;

l) riferire al Senato della Repubblica al termine dei propri lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere sottoposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati

al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

